

**TESTO ACCORDO GOVERNO-SINDACATI SU  
“INCREMENTO DELLE PENSIONI BASSE”**

Si basa sui seguenti punti:

1. **potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali**, con indicizzazione per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il trattamento minimo (ovvero da 1.308 a 2.180 euro mensili circa) dall'attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dall'ammontare complessivo, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000 persone;
2. **incremento delle maggiorazioni sociali** per i soggetti che hanno pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti) al fine di assicurare un trattamento pensionistico pari a **580 euro mensili** dal 1° gennaio 2008. I beneficiari di questa misura sono circa 300.000, con un incremento di circa 30 mila rispetto all'attuale platea;
3. introduzione a decorrere dal 2008 di una **nuova somma aggiuntiva per i pensionati previdenziali** a condizione che non possiedano redditi complessivi superiori a 1,5 volte il trattamento minimo (8.504,73 euro annui per l'anno 2007).  
I requisiti per accedere al beneficio - identificati nella soglia reddituale (determinata sulla base dei redditi individuali di qualsiasi natura al netto del reddito della casa di abitazione, degli assegni al nucleo familiare e di altre competenze di carattere straordinario), nell'applicazione oltre tale livello di reddito della clausola di salvaguardia e nella presenza di fasce di beneficiari distinte per anzianità contributiva e differenziata in base ad altri parametri - determinano, in relazione all'ammontare di risorse disponibili e al livello desiderato del beneficio pro-capite, l'età di accesso in 64 anni di età.

La somma aggiuntiva risulta così articolata:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva annua
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione	In euro
<b>Fino a 15</b>	<b>Fino a 18</b>	0,8 x S = 336
<b>Sopra 15 fino a 25</b>	<b>Sopra 18 fino a 28</b>	S = 420
<b>Oltre 25</b>	<b>Oltre 28</b>	1,2 x S = 504

Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva sono in complesso circa 3.100.000

4. con gli stessi criteri della somma aggiuntiva di cui al punto 3, nel 2007 verrà erogata un'anticipazione di circa 324 euro medi, che corrisponde a una spesa complessiva di 900 milioni euro.

## Nota sul contenuto dell'accordo realizzato presso il Ministero del Lavoro sull'aumento delle "pensioni basse"

L'accordo tra le organizzazioni sindacali e il Governo sull'aumento delle "pensioni basse", raggiunto il 10 luglio 2007, si articola in 3 punti che avranno applicazione dal 1° gennaio 2008 (per il solo terzo punto è prevista la corresponsione anche di una somma *una tantum* per l'anno 2007):

**Scala mobile al 100% fino a 5 volte il minimo**

- 1 il potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni, con passaggio dall'attuale 90 al 100% dello "scatto" sulla fascia di pensione di importo compreso fra tre volte e cinque volte il minimo (per il 2008 corrisponde alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,48 a 2.180,70 euro). Trattandosi di aumento applicato ad una fascia di pensione a prescindere dall'ammontare complessivo, questa modifica porterà un beneficio sia alle pensioni di importo compreso fra 3 e 5 volte il minimo, sia a tutte le pensioni d'importo superiore;
- 2 l'ulteriore incremento delle maggiorazioni e degli aumenti sociali corrisposti sui trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti), al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008. L'incremento, corrisposto alle condizioni in vigore, riguarderà i 270.000 soggetti che già lo percepiscono nell'importo attuale (per il 2007, 559,91 euro) più altri 30.000 che ne beneficerebbero per la prima volta grazie all'aumento corrispondente dei limiti di reddito;
- 3 l'introduzione di un nuovo importo aggiuntivo della pensione previdenziale, da corrispondere in unica soluzione a luglio di ogni anno;
  - l'importo varia a seconda dell'anzianità contributiva della, o delle, pensioni di cui il pensionato è titolare, comprese l'anzianità contributiva del dante causa, per le pensioni ai superstiti (in questo caso, l'anzianità contributiva da riconoscere viene ridotta in aliquota di reversibilità) e l'anzianità contributiva relativa al *pro rata* italiano, per le pensioni liquidate in regime internazionale. L'anzianità contributiva viene valutata diversamente se si tratta di contributi da lavoro dipendente o autonomo:

scaglioni di anzianità contributiva		importo aggiuntivo annuo in euro	
da lavoro dipendente	da lavoro autonomo	2007	dal 2008
fino a 15 anni	fino a 18 anni	<b>259</b>	<b>336</b>
oltre 15 fino a 25 anni	oltre 18 fino a 28 anni	<b>327</b>	<b>420</b>
oltre 25 anni	oltre 28 anni	<b>393</b>	<b>504</b>

- l'importo aggiuntivo spetta a pensionati che posseggano reddito di qualsiasi genere d'importo non superiore al limite pari a una volta e mezza il trattamento minimo annuo vigente (per il 2007, 8.504,73 euro, pari a 654,21 mensili). Ai pensionati che superano tale limite di una somma non superiore all'importo aggiuntivo che gli spetterebbe in base all'anzianità contributiva, sarà corrisposta la differenza: in questo modo, in assenza di reddito diverso da pensione, saranno interessate dall'aumento, in misura anche parziale, pensioni d'importo complessivo fino a circa 693 euro al mese;
- ai fini della corresponsione dell'importo aggiuntivo viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nell'anno stesso, con esclusione del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere relativi ad anni precedenti). Viene preso in considerazione il solo reddito individuale, senza considerare, quindi, il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia;

**Si passa dal reddito di coppia a quello individuale**

**Gli  
aumenti  
non sono  
tassabili**

- l'importo aggiuntivo viene corrisposto al compimento del 64° anno di età, sia sulle pensioni già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge che riceverà l'accordo sia sulle nuove pensioni, liquidate in seguito;
- le somme evidenziate in tabella sono somme nette e non possono essere assorbite dall'integrazione al minimo o dalla maggiorazione sociale eventualmente percepite, perché l'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La stima della platea interessata è di 3.100.000 pensionati.

Al suo interno, si possono individuare:

- persone che, pur non possedendo redditi, non hanno diritto a maggiorazione sociale, incremento o anche all'integrazione al minimo in conseguenza del reddito del coniuge: si tratta in prevalenza di donne che per la prima volta riceverebbero un aumento realmente commisurato alla loro anzianità di lavoro;
- persone che hanno pensioni d'importo complessivo a calcolo compreso tra 559,91 e 654,21 euro e che per questo, pur in assenza di altri redditi, non percepiscono attualmente né il vecchio importo aggiuntivo né maggiorazioni sociali e relativo incremento.

Per raggiungere la platea di 3 milioni e 100mila pensionati, si devono poi aggiungere:

- circa 1.000.000 di pensionati che già usufruiscono dell'importo aggiuntivo di 154 euro di cui all'art. 70 della legge 388/2000; l'art. 70 rimarrà in vigore e questi pensionati riceveranno come prima il vecchio importo aggiuntivo in aggiunta alla tredicesima, più il nuovo in aggiunta alla mensilità di luglio;
- circa 1.100.000 pensionati che percepiscono maggiorazione sociale e incremento e che, per questa ragione, non percepiscono il vecchio importo aggiuntivo.